



COMUNE DI PERUGIA
Area Servizi Finanziari
S.O. Contratti e Semplificazione – Vice Segretario

REGOLAMENTO
SUL BARATTO AMMINISTRATIVO

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. n. 45 del 08.06.2020

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O. Segreteria Organi Istituzionali – Comunicazione.

REGOLAMENTO SUL BARATTO AMMINISTRATIVO

INDICE

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	<i>pag. 2</i>
Art. 2 - Interventi di cura e valorizzazione su aree ed immobili pubblici	<i>pag. 3</i>
Art. 3 - Soggetti del partenariato	<i>pag. 3</i>
Art. 4 - Modalità procedurali per l'attivazione del partenariato	<i>pag. 4</i>
Art. 5 - Criteri di valutazione	<i>pag. 5</i>
Art. 6 - Contratto di partenariato sociale	<i>pag. 6</i>
Art. 7 - Rendicontazione, misurazione e valutazione degli interventi	<i>pag. 7</i>
Art. 8 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di tributi locali	<i>pag. 7</i>
Art. 9 - Prevenzione dei rischi	<i>pag. 8</i>
Art. 10 - Assicurazione	<i>pag. 8</i>
Art. 11 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale	<i>pag. 8</i>
Art. 12 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità	<i>pag. 9</i>

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le forme di partecipazione delle comunità locali alla cura e valorizzazione del proprio territorio, con riferimento alle quali sono previste riduzioni e/o esenzioni tributarie in relazione alla tipologia dell'attività posta in essere.
2. In attuazione dell'art. 190 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. gli enti, con apposita delibera, definiscono i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione del territorio da parte delle comunità locali, mediante contratti di partenariato sociale.
3. Le norme sopra richiamate promuovono forme di "sussidiarietà orizzontale" e di "collaborazione attiva" tra amministrazione e cittadini, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, volte a favorire il benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
4. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di "natura negoziale".

Art. 2 - Interventi di cura e valorizzazione su aree ed immobili pubblici

1. La prestazione deve essere di carattere occasionale e volta alla pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero alla loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. Non sono ammessi interventi di investimento.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
 - a) manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici, aiuole;
 - b) sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali;
 - c) pulizia delle strade, piazze, marciapiedi ed altre pertinenze stradali di proprietà comunale o private ad uso pubblico;
 - d) manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree di gioco dei bambini;
 - e) interventi di decoro urbano, di recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzati;
 - f) valorizzazione di aree verdi, piazze o strade mediante iniziative culturali.

Art. 3 - Soggetti del partenariato

1. Il presente Regolamento si applica sia nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e valorizzazione del territorio risponda ad una sollecitazione dell'amministrazione comunale, sia nel caso in cui venga proposto spontaneamente dai cittadini stessi.
2. L'intervento di cura e di valorizzazione è aperto a:
 - singoli cittadini;
 - associazioni non riconosciute;
 - comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.
3. I cittadini che intendono svolgere interventi di cura e valorizzazione del proprio territorio devono possedere, di norma, i seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nel Comune di Perugia o contribuenti del Comune stesso;
 - b) età non inferiore ad anni 18;
 - c) idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi, documentata da idonea attestazione medica;
 - d) assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati previsti dal Capo III - Sezione I del c.p. (Delitti contro la libertà individuale) e Capo III - Sezione II del c.p. (Delitti contro la libertà personale);
 - e) soggetti non in contenzioso tributario con il Comune di Perugia;
 - f) soggetti non debitori del Comune per tributi riferiti ad annualità pregresse.
4. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali i requisiti richiesti sono di norma:
 - a) sede legale nel Comune di Perugia;
 - b) scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Perugia;

- c) essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate);
 - d) non avere contenzioso tributario pendente con il Comune di Perugia.
 - e) non essere debitori del Comune per tributi riferiti ad annualità pregresse.
5. È rimessa al servizio competente la concreta individuazione di eventuali ulteriori requisiti da possedere in relazione alle specificità degli interventi stessi.
 6. L'attività svolta nell'ambito della cura e valorizzazione di aree e beni pubblici di cui al presente Regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Perugia.
 7. I cittadini svolgeranno la loro opera a titolo di volontariato in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente.
 8. Gli interventi effettuati dovranno essere eseguiti nel rispetto della tutela della salute e sicurezza dei soggetti coinvolti secondo i principi di cui al d.lgs. 81/08 e, in particolare, all'art. 3 commi 11 e 12-bis e all'art. 21 del detto decreto.

Art. 4 – Modalità procedurali per l'attivazione del partenariato

1. Il procedimento di acquisizione e valutazione delle proposte di partenariato si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini e/o associazioni, negli ambiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) l'iter procedurale è definito dall'Avviso con cui il Comune, previo indirizzo della Giunta o previsione negli atti di programmazione esecutiva dell'ente, invita i cittadini a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.
Se il partenariato sociale avviene su iniziativa dell'ente territoriale, è applicabile la regola che a base dell'iniziativa debba esservi almeno il primo livello di progettazione mentre eventuali altri livelli sono a carico del privato.
3. Nel caso di cui alla lett. b), il servizio competente alla gestione della proposta di partenariato comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di 90 gg, salvo motivate ragioni di proroga fino a 120 gg.
Se l'iniziativa è assunta dai cittadini, il "progetto" deve essere tale da consentire l'esecuzione dell'intervento e in tal senso vanno rispettate le regole del codice dei contratti sui livelli e contenuti della progettazione.
4. Nell'ipotesi di cui alla lettera b), in relazione alla natura e alla rilevanza del progetto, qualora superiore ad € 40.000,00, sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di partenariato, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini stabiliti di volta in volta, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti, o ulteriori proposte. In caso di progetti di importo pari od inferiore ad € 40.000,00 è possibile procedere ad accogliere o respingere direttamente la proposta.
Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo o comparativo.

5. Si applicano per quanto compatibili i principi del codice dei contratti. In particolare si applica l'art. 36 per la scelta del soggetto.
6. La proposta di partenariato in ogni caso dovrà indicare:
 - a) le generalità complete del proponente (singolo o associato);
 - b) il possesso dei requisiti richiesti;
 - c) il progetto a cui si intende partecipare nel caso di cui alla lettera a), ovvero che si intende proporre, nel caso di cui alla lettera b);
 - d) la descrizione degli interventi/attività da svolgere nell'ambito del progetto;
 - e) la quantificazione economica delle prestazioni;
 - f) le eventuali attrezzature da utilizzare.
7. Per ciascuna proposta di partenariato la struttura responsabile dell'istruttoria e del provvedimento finale è individuata con riferimento alla competenza prevalente a gestire il progetto.
8. La proposta di partenariato viene sottoposta all'esame dei diversi uffici competenti - tra cui eventualmente il Servizio di Prevenzione e protezione comunale per aspetti relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - per una prima valutazione tecnica e finanziaria della stessa, anche con riferimento alle linee di programmazione dell'attività dell'ente.
9. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone al vaglio della Giunta che, sulla base di quanto proposto dagli uffici, definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun intervento della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nell'art. 190 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
10. Qualora invece l'amministrazione ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa delibera della Giunta Comunale.
11. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la determinazione a contrarre e la sottoscrizione del contratto di partenariato sociale, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile della struttura procedente.
12. La Giunta stabilisce annualmente, se necessario, il valore della prestazione oraria fornita dal cittadino o dai partecipanti all'associazione.
13. Per i singoli baratti amministrativi dovrà essere individuato un RUP e un direttore dell'esecuzione nei casi previsti dalla normativa vigente che dovrà verificare la regolarità dell'attività svolta.

Art. 5 - Criteri di valutazione

1. La Giunta valuterà le proposte presentate dai soggetti privati e istruite dagli uffici sotto il profilo tecnico, finanziario e amministrativo, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) interventi non impattanti in termini di equilibri di bilancio, dando priorità a situazioni che consentano una puntuale contabilizzazione fra la riduzione/esenzione dal tributo e la minore spesa che dovrà derivare per l'ente dalle prestazioni offerte dalla controparte in attuazione del baratto amministrativo; sono esclusi dal baratto interventi di investimento, non contabilizzabili con minori entrate derivanti da tributi e quindi classificabili come entrate di parte corrente;

- b) progetti di recupero, valorizzazione di zone e/o vie in cui si evidenzino particolari criticità sociali o di vivibilità, che contribuiscano alla riqualificazione dell'area anche in termini di recupero della residenzialità e del flusso turistico;
- c) progetti di decoro urbano, manutenzione e pulizia di aree che presentano particolari criticità sociali o di vivibilità o di particolare interesse pubblico per l'amministrazione;
- d) progetti di valorizzazione di aree verdi, piazze o strade mediante iniziative culturali o sociali.

Art. 6 - Contratto di partenariato sociale

1. Il Contratto di partenariato sociale è lo strumento con cui Comune e cittadini/associazioni concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Il contenuto del contratto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e alla durata della collaborazione.
3. Il contratto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che il partenariato persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, di natura occasionale, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva delle aree e degli immobili pubblici oggetto del contratto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dal presente Regolamento, comprese le responsabilità in materia di tutela della salute e sicurezza dei soggetti coinvolti di cui al d.lgs. 81/2008 e di cui ai successivi artt. 9,11 e 12 anche in relazione ai rischi da interferenze con altre attività;
 - f) le eventuali garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le esenzioni o riduzioni tributarie previste dal Comune, corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dall'associazione;
 - h) ogni altra disposizione ritenuta necessaria in relazione alla regolazione del rapporto per lo specifico intervento.
4. Con riferimento agli interventi in cui partecipano operativamente più cittadini, dovrà essere individuato tra questi un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto delle modalità di intervento indicate nel contratto e degli adempimenti prescritti in materia di tutela della salute e sicurezza.
5. Il contratto disciplina altresì:
 - le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, connessi allo svolgimento dell'attività di cura e valorizzazione delle aree e degli immobili pubblici, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta;

- le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dal contratto di collaborazione tra cittadini e amministrazione;
- l'eventuale affiancamento del personale comunale, la vigilanza sull'andamento della collaborazione;
- la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del contratto.

Art. 7 - Rendicontazione, misurazione e valutazione degli interventi

1. Le modalità di svolgimento dell'attività di misurazione e di rendicontazione vengono concordate nel contratto.
2. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - b) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del contratto di partenariato, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto;
 - c) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
3. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate.
4. Il Comune e i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle "ricadute" positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell'amministrazione.

Art. 8 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di tributi locali

1. Entro il termine fissato per la formulazione delle proposte di bilancio e per la definizione delle tariffe, la Giunta propone al Consiglio comunale l'ammontare massimo di quanto compensabile mediante l'attivazione dei contratti di partenariato.
2. Le misure incentivanti devono comunque riguardare i tributi corrispondenti al tipo di intervento posto in essere dall'associazione/cittadino.
3. Il requisito della corrispondenza si ritiene soddisfatto qualora vi sia una ragionevole correlazione, seppur non immediata e diretta, tra l'intervento svolto dal cittadino/associazione e il presupposto impositivo del tributo agevolato. In tale ottica, anche tenuto conto della natura dei tributi locali, gli interventi oggetto di baratto amministrativo potranno riguardare

esclusivamente la Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e la Tariffa rifiuti (TARI).

4. Sotto il profilo contabile la quantificazione in termini monetari della prestazione resa dal cittadino o dall'associazione dovrà essere predeterminata e congruamente correlata alla natura dell'attività da svolgere secondo criteri obiettivi riferibili alla durata della prestazione (oraria o giornaliera) o al risultato da raggiungere, con previsione degli eventuali oneri riflessi, anche di tipo assicurativo e infortunistico e dovrà essere di valore corrispondente all'importo dovuto a titolo di tributo nell'anno di riferimento.
5. Al fine di utilizzare equamente le risorse che l'amministrazione destina ai progetti di cura e valorizzazione delle aree e immobili pubblici, le proposte spontanee di collaborazione dovranno essere presentate, di norma, entro il mese di novembre dell'anno precedente alla loro esecuzione.
6. La Giunta può comunque motivatamente approvare anche progetti da eseguire in corso d'anno.

Art. 9 - Prevenzione dei rischi

1. A garanzia della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 comma 11 e 12-bis e all'art. 21 del d.lgs. 81/08 in materia di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale, tessera di riconoscimento, formazione specifica e sorveglianza sanitaria ove necessari; resta salva l'applicazione del Titolo IV dello stesso Decreto per gli interventi specifici da esso disciplinati.
2. Ai cittadini devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare; i soggetti sono obbligati ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale e ad osservare le misure di prevenzione individuate sulla base della valutazione dei rischi delle attività oggetto di intervento.
3. In caso di interventi a cui partecipano operativamente più cittadini, al supervisore individuato ai sensi del precedente art. 6, c. 4 spetta la responsabilità di verificare il rispetto delle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre alle modalità di intervento indicate nel contratto di partenariato.

Art. 10 - Assicurazione

1. I cittadini e le associazioni o formazioni sociali dovranno provvedere a propria cura e spese agli adempimenti assicurativi necessari.

Art. 11 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune si riserva di valutare la possibilità di fornire i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e i beni strumentali, salvo quanto diversamente stabilito nel contratto di partenariato sociale per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 12 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il contratto di partenariato indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. In particolare, in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, il contratto deve specificare le attribuzioni di reciproca responsabilità nella applicazione degli artt. 6, 9 e 11 del presente Regolamento, oltre che di quanto prescritto in materia di rischi da interferenze con altre attività.
3. I cittadini che collaborano con l'amministrazione alla cura e valorizzazione delle aree e immobili pubblici rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
4. I cittadini che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero cura e valorizzazione delle aree immobili pubblici assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.